

- regolarità dei pesi per asse;
- capacità di frenata;
- corretto funzionamento degli ammortizzatori;
- regolarità delle emissioni inquinanti;
- certificazione di regolare funzionamento dell'autocaravan rilasciata da un'officina meccanica negli ultimi 6 mesi;
- certificazione di conformità alla legge e di corretto funzionamento degli impianti idrico, elettrico, di riscaldamento, nonché del frigo, boiler e cucina;
- certificazione relativa all'eventuale impianto Gpl per autotrazione;
- certificato di garanzia regolarmente timbrato dal venditore originario e dal quale risulti la regolare effettuazione dei tagliandi prescritti;
- eventuali certificati di garanzia convenzionale.

5. Garanzia per l'evizione e i vizi

5.1. Il venditore dichiara e garantisce l'assoluta ed esclusiva proprietà dell'autocaravan compravenduta e la libertà dello stesso da pesi e vincoli, da servitù, da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli.

5.2. In caso di evizione del compratore, il venditore è tenuto:

- alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle spese sostenute, ove il compratore agisca per la risoluzione del contratto (ex art. 1479 codice civile);
- alla riduzione del prezzo (ex art. 1480 codice civile), ove sia richiesta dal compratore, in alternativa alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di evizione parziale e di evizione limitativa;
- al risarcimento del danno subito dal compratore, ove venga provato il dolo o la colpa del venditore.

5.3. Il venditore garantisce che l'autocaravan venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art.1490 comma 1 codice civile).

5.4. In caso di vizio dell'autocaravan ai sensi dell'art. 1490 codice civile, il compratore può domandare a sua scelta:

- la restituzione del prezzo pagato e di ogni altra spesa legittimamente sostenuta per l'acquisto dell'autocaravan oggetto della presente vendita, ove agisca per la risoluzione del contratto (ex art. 1453 e seguenti del codice civile);
- ovvero la riduzione del prezzo, ove sia richiesta in alternativa alla risoluzione.

In ogni caso il venditore sarà tenuto a risarcire ai sensi dell'art. 1494 codice civile:

- il danno sofferto dal compratore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi dell'autocaravan;
- il danno derivante dai vizi della cosa.

5.5. Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna (art.1495 codice civile).

5.6. La garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 codice civile).

5.7. A titolo esemplificativo costituiscono vizi rilevanti ai sensi dell'art. 1490 codice civile:

- vizi derivanti da imperfette installazioni;
- irregolarità nei documenti relativi alla proprietà e all'uso dell'autocaravan (carta di circolazione, certificato di proprietà, certificazione di revisione);
- immatricolazione irregolare;
- indisponibilità libretto uso e manutenzione;